

Avv. Nicola Russo

Via Marche n. 64

Taranto

PEC. Russo.nicola@mail.it

Tel. 3476868547

On.le Tribunale amministrativo regionale per la Puglia- Lecce

RICORSO

(CON RICHIESTA CAUTELARE MONOCRATICA E COLLEGIALE EX ART. 56 E 55 C.P.A.)

Per

Avv. Russo Nicola- CF . RSSNCL54P05L049H- procuratore di se stesso, elettivamente domiciliato in Taranto alla via Marche n. 64(PEC: russo.nicola@mail.it- Fax 0997354634)- Si chiede che le comunicazioni e notificazioni vengano fatte al menzionato indirizzo PEC .

Contro

-E.N.A.C.-Ente Nazionale Aviazione civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma

PEC: protocollo@pec.enac.gov.it

-Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bari

PEC:protocollogeneralepresidenza@pec.rupar.puglia.it –

-A.T.P.- Aeroporti di Puglia spa, con sede in Bari.

PEC:ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it

-Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato-

PEC:ads.le@cert.avvocaturastato.it

per l'accertamento

dell'inadempimento di ENAC, Regione Puglia e Aeroporti di Puglia spa, , o chi di ragione, in ordine alla mancata apertura dell'Aeroporto di Grottaglie- Taranto a voli passeggeri, giusta convenzione n. 40 del 25 gennaio 2002 tra Seap(Società Esercizio Aeroporti Puglia spa-(SEAP,) successivamente dal 2006 ATP(Aeroporti di Puglia spa), ed E.N.A.C.- Ente Nazionale per l'Aviazione civile.

nonché:

per l'accertamento

dell'inadempimento di ENAC, Regione Puglia e Aeroporti di puglia spa, o chi di ragione, in ordine all'attuazione dello Spazio-porto per fini anche turistici e attività di sperimentazioni di veicoli aeronautici anche senza pilota presso l'Aeroporto di Grottaglie, così come deliberati ed approvati, in mancanza di norme di legge nazionali e di idonei piani sicurezza generale, con conseguente illegittimi provvedimenti e/o mancati provvedimenti diretti a favorire l'attività privata ed industriale in danno del necessario servizio pubblico e di pubblica utilità portato dal trasporto aereo dei cittadini, utenti e consumatori della Provincia di Taranto, e, quindi, del sottoscritto utente e consumatore, con conseguente violazione della libertà di circolazione di cui all'art. 16 della Costituzione.

e, per l'effetto, per

LA DECLARATORIA

nei confronti di ENAC, Regione Puglia ed Aeroporti di Puglia, in ordine all'immediata apertura ai voli civili e commerciali passeggeri dell'Aeroporto di interesse di Taranto-Grottaglie "Arlotta", previo un piano economico-finanziario previsto dalla citata Convenzione del 25.1.2002 n. 40 e dalle leggi in materia, nel rispetto del principio di NON discriminazione e di imparzialità, attualmente violati, in riferimento agli altri aeroporti regionali pugliesi

LA DECLARATORIA

dell'accertata compatibilità o meno tra il funzionamento dell'aeroporto de quo, aperto ai voli passeggeri e l'istituzione dello Spazio-porto ed attività di sperimentazione anche di aeromobile senza pilota, previa accertamento di un valido piano di sicurezza per le attività aeroportuali in genere, per il territorio circostante, l'aeroporto in questione e per la popolazione ivi residente-

LA DECLARATORIA

nei confronti di ENAC e Ministro dei trasporti, al fine di disporre quest'ultimi la revoca e decadenza della Gestione dell'Aeroporto di Grottaglie ad Aeroporti di Puglia spa, e, quindi, la revoca della Concessione per le palesi omissioni ed inadempimenti in ordine alla mancata apertura e funzionamento ai voli civili passeggeri di detto aeroscalo pubblico, nonchè alla mancata attuazione o ritardo del piano di programma e di investimenti giusto art. 14 della citata Convenzione n. 40 del 25 gennaio 2002, e art. 13 del D.M. 12 novembre 1997, n. 521, con conseguente nomina di un Commissario per la gestione operativa di tale Aeroporto

FATTO

L'odierno ricorrente, è utente e consumatore, nel rispetto di quanto statuito dall'art. 101 del Codice del consumo ovvero del D. Leg.vo n. 206/2005,,in cui si afferma che:" Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono i diritti degli utenti dei servizi pubblici attraverso la concreta e corretta attuazione dei principi e dei criteri previsti della normativa vigente in materia. 2. Il rapporto di utenza deve svolgersi nel rispetto di standard di qualità predeterminati e adeguatamente resi pubblici.", e nel rispetto di quanto

statuito dalla Carta dei servizi aeroportuali, nonché dalla libertà di circolazione(art. 16 Cost.) portata dal **SERVIZIO PUBBLICO ESSENZIALE E DI PUBBLICA UTILITA'** ovvero dal trasporto aereo, rispettivamente giusto art. 1, commi 1-2, punto b) della Legge 12 giugno 1990, n. 146 e giusta Delibera CIPE del 24 aprile 1996, in cui si afferma che “2. La regolazione del servizio di pubblica utilità, ove non diversamente disciplinata per legge , è effettuata dalle amministrazioni competenti attraverso la stipula di contratti di programma con le aziende erogatrici dei servizi. Il contratto di programma è strumento finalizzato **A TUTELARE GLI INTERESSI DEI CONSUMATORI** attraverso adeguate condizioni di concorrenza, efficienza ed economicità dei servizi medesimi....3. Il contratto di programma osserva le prescrizioni delle vigenti disposizioni nonché quelle comunitarie.... 12. Qualora l'azienda registri squilibri di bilancio non recuperabili nel periodo di vigenza del contratto attraverso l'incremento della produttività massima perseguibile, il contratto di programma potrà stabilire termini e condizioni per il recupero dell'ulteriore squilibrio...13. In sede di contratto di programma.....sono definiti previsti standard qualitativi delle prestazioni da garantire agli utenti”.

L'Aeroporto Marcello Arlotta di Taranto-Grottaglie, dichiarato di interesse nazionale(DPR n. 201 del 17.9.2015 e art. 698 C.D.N.), sorge nel Comune di Grottaglie(provincia di Taranto), al confine con i Comuni di Monteiasi, San Giorgio Ionico e Carosino, con una pista di atterraggio di 3.200 KM(una delle piste più lunghe d'Italia) e con un sedime aeroportuale di circa 120 ettari.

L'area demaniale(quindi, bene pubblico) veniva aperta nel 1964 ai voli commerciali, e, quindi, ai voli passeggeri(con grande afflusso) con la Compagnia Alitalia, con un volo di linea per Roma, per poi diventare l'anno successivo anche l'aeroporto in stretto collegamento con il Friuli Venezia Giulia, con la Compagnia ATI.

Con l'entrata in servizio del bireattore DC 9/30 nel 1968 veniva attivato presso il citato aeroporto un nuovo volo ovvero il Milano-Linate via Genova.

Nel 1989 lo scalo grottagliese diventava operativo con i voli Fokker F28 dell'Alinord in servizio per Ciampino, Bergamo, Perugia e Milano Linate.

Nel 1993 veniva attivato il volo per Genova, nonché, attraverso la Victor fly di Bari, il volo da Grottaglie per Roma-Fiumicino.

Nel 1999, in occasione del conflitto in Kosovo, per motivi di sicurezza, l'Aeroporto di Taranto- Grottaglie rimaneva l'unico scalo pugliese operativo.

-Alitalia- dall'1.4.1999 al 31.5.1999- voli Taranto -Roma e viceversa, rispondeva ad un traffico aereo di n. 11.049 passeggeri;

AIR One- volo Taranto-Linate- aprile 1999 passeggeri n. 6050; maggio 1999 n. 3.450.

Volo Taranto- Bergamo- aprile 1999:passeggeri n. 2426.

In seguito al passaggio dalla gestione parziale(ovvero in precariato) a quella totale, giusta la citata Convenzione n. 40 del 25 gennaio 2002 tra SEAP spa(poi ADP spa) ed ENAC, in virtù dell'art. 17 del Decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, le parti resistenti, sebbene diffidate, hanno gradualmente spostato il baricentro dell'attività aeroportuale de qua da attività pubblica ed essenziale ad attività privata ed industriale, privando gli utenti e consumatori della Provincia di Taranto, e quindi, in tale veste, l'odierno ricorrente, della libertà di circolazione sancita dall'art. 16 della Costituzione, della essenziale mobilità portata dal necessario trasporto aereo, e, quindi, del bene demaniale portato dall'area aeroportuale, vietando i voli passeggeri in favore proprio dell'attività privata ed industriale, per poi arrivare a costituire ed approvare lo Spazio-porto per voli turistici suborbitali e per attività sperimentali, senza una legge nazionale e senza un piano di sicurezza, come sopra rappresentato, a fronte di ingenti somme sovvenzionate per attività industriali e private (vedi, ad esempio, Delibera della Giunta regionale -Puglia- del 21 marzo 2022 ,n. 372; DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2022, n. 1003 P.O.C. Puglia 2014-2020. Azione 3.5 "Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi". Approvazione accordo attuativo tra Regione, ENAC, AdP, DTA per la promozione delle opportunità di investimento e la valorizzazione della filiera dell'aerospazio in Puglia", con spazi espositivi e fieristici all'interno dell'area aeroportuale.

DIRITTO

-Eccesso di potere: violazione e vizi del procedimento- sviamento di potere- ingiustizia manifesta-falsità del presupposto- travisamento dei fatti;- incompetenza assoluta e relativa- Illegittimità derivata-

-Violazione e falsa applicazione della Convenzione n. 40 del 25.1.2002 tra Seap ed ENAC.

**-Violazione del principio comunitario di NON discriminazione-
Violazione e falsa applicazione del codice della navigazione.**

-Violazione e falsa applicazione della Convenzione n. 40 del 25.1.2002 tra SEAP -Aeroporti di Puglia ed ENAC-

-Violazione e falsa applicazione del Decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 12 novembre 1997, n. 521

-Violazione e falsa applicazione del DPR 16 settembre 1996, n. 533.

-Violazione e falsa applicazione della legge 3 agosto 1995, n. 351-

-Violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 13, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537

-Violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 2, della Legge 23 dicembre 1992, n. 498

-Violazione della Direttiva 30 novembre 2000 del Ministero dei trasporti e della Navigazione(in GU n. 4 del 5.1.2001)

-Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, 16 e 97 della Costituzione, inerente quest'ultimo il principio di buon andamento amministrativo e di imparzialità.

-Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 1-2, punto b) della Legge 12 giugno 1990, n. 146

-Violazione e falsa applicazione della Delibera CIPE del 24 aprile 1996-

-Violazione e falsa applicazione dell'art. 101 del Decreto legislativo n. 206/2005(Codice del consumo)-

-Violazione delle linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 luglio 1999(Strategia nazionale di sicurezza per lo spazio).

-Violazione e falsa applicazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994-

-Violazione del principio di legalità e del bene demaniale pubblico.

-Violazione e falsa applicazione del Regolamento CE n. 1008/2008(norme per la prestazione dei servizi aerei nella Comunità europea).

-Violazione e falsa applicazione del Regolamento UE n. 139/2014 della Commissione..

-Violazione e falsa applicazione del Decreto legislativo n13 gennaio 1999,n. 18- art. 2

- Violazione e falsa applicazione della delibera di indirizzo della Giunta regionale pugliese del 24 ottobre 2017, n. 1681

o o o o o o o

Le parti oggi resistenti, contrariamente a quanto previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18(in cui si afferma che:"Qualora un unico ente di gestione gestisca diversi aeroporti o sistemi di aeroportuali, ogni aeroporto o sistema aeroportuale è considerato separatamente"), hanno discriminato l'utenza della Provincia di Taranto e territorio limitrofi, e,quindi, l'odierno utente e consumatore, nell'omettere, sebbene diffidati, ogni attività diretta ad attuare la Convenzione n. 40 del 25 gennaio 2002 tra Enac E SEAP ovvero, successivamente Aeroporti di Puglia (per cambio di destinazione sociale nel 2006), in ordine all'apertura ai voli passeggeri dell'Aeroporto di Grottaglie, ed omettendo ogni attività amministrativa e burocratica (vedi, ad esempio piano economico-finanziario, ecc.) per far funzionare l'aeroporto in questione, nel rispetto del principio di non discriminazione ed imparzialità in riferimento agli altri aeroporti pugliesi di Bari, Foggia e Brindisi), a fronte della prevalenza di attività private ed aziendali sul bene demaniale de quo portate dal nascente spazio-porto(con voli suborbitali per turisti, fiere, spazi di esposizione, ecc.) ed attività di sperimentazione di veicoli aeronautici senza guidatore, lungi dall'emanazione di un piano di sicurezza generale per le generali attività aeronautiche, per il territorio, per la popolazione, così come previsto dal disatteso Regolamento UE n. 139/2014, in applicazione del Regolamento CE n. 216/2008, ivi compreso le disattese procedure amministrative attinenti, a fronte della mancanza di norme di legge per la regolamentazione dell'attività spaziale.

Invero, tutto ciò nel caso di specie è venuto a mancare e non è stato attuato, tenendo conto che, addirittura, l'ENAC ha emanato il Regolamento dello spazio-porto, senza tener conto delle DISATTESE linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 luglio 1919(Strategia nazionale di sicurezza per lo spazio), in ordine alla

necessità di creare una normativa nazionale in tema di spazio, dato il pericolo di possibili disastri(come avvenuto nel 2014 con lo scoppio in volo della navicella spaziale della società Virgin nel corso di un test di volo sul deserto di Mojave, in California), a fronte del fatto che il Codice della Navigazione non prevede e regola assolutamente l'attività spaziale di voli suborbitali ed attività sperimentali, ed altro in merito(si immagini se scoppia la navicella partita da Grottaglie con possibile ricaduta dallo spazio sul territorio, dato che il Comune di Grottaglie, la città di Taranto ed altri Comuni, distano ad un tiro di schioppo dall'Aeroporto di Grottaglie !).

Va fatto rilevare anche la violazione, nel caso di specie, delle normative inerenti la funzione pubblica di Aeroporti di Puglia spa, della Regione Puglia, di ENAC ed altri, nella mancata erogazione del servizio pubblico aeroportuale previsto per Grottaglie, inerenti i voli passeggeri, attesa peraltro la violazione della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, in cui si afferma:” La presente direttiva dispone i principi cui deve essere uniformata progressivamente, in generale, l'erogazione dei servizi pubblici. Ai fini della presente Direttiva sono considerati servizi pubblici, anche se svolti in regime di Concessione o mediante Convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati....alla libertà di circolazione. Ai principi della Direttiva si uniformano le pubbliche amministrazioni che erogano servizi pubblici. Per i servizi erogati in regime di Concessione o mediante Convenzione e comunque svolti da soggetti non pubblici, il rispetto dei principi della Direttiva è assicurato dalle amministrazioni pubbliche nell'esercizio dei loro poteri di direzione, controllo e vigilanza. Le Amministrazioni concedenti provvedono ad inserire i contenuti della presente direttiva negli atti che disciplinano la Concessione. Gli enti erogatori dei servizi pubblici, ai fini della presente Direttiva, sono denominati “soggetti erogatori”.

...1. L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti degli utenti. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l'accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti...Va garantita la parità di condizioni del servizio prestato, sia tra le diverse aree geografiche di utenza,

anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti. 2. L'uguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e non, invece, quale uniformità delle prestazioni sotto il profilo delle condizioni personali e sociali...Imparzialità. I soggetti erogatori hanno l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale obbligo i interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici di settore. 3. L'erogazione dei servizi pubblici, nell'ambito delle modalità stabilite dalla norma regolatrice di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio devono essere espressamente regolati dalla normativa di settore. In tali casi, i soggetti interessati devono adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.4 Diritti di scelta. Ove sia consentito dalla legislazione vigente, l'utente ha diritto di scegliere tra i soggetti che erogano il servizio. Il diritto di scelta riguarda, in particolare, i servizi distribuiti sul territorio..." Tale Direttiva è stata pedissequamente riportata nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1998, contenente la "Carta della Mobilità nei settori dei trasporti".

Tutto ciò è stato disatteso dalle parti oggi resistenti nel presente giudizio, atteso l'illegittimo ed indebito primato dell'attività privata ed industriale da parte di ENAC, Aeroporti di Puglia e Regione Puglia rispetto all'attività e tutela di un bene pubblico qual è il demanio aeroportuale dell'Aeroporto di Taranto-Grottaglie, anche in violazione della delibera di indirizzo della Giunta regionale pugliese del 24 ottobre 2017, n. 1681, che prevedeva la regolamentazione dello scalo aeroportuale di Grottaglie al traffico di linea.

Si badi bene che nell'allegato 2 dello Schema tipo delle Convenzioni aeroportuali, parte integrante della Circolare 20 ottobre 1999, n. 12479 del Ministero dei Trasporti, registrata alla Corte dei Conti il 25 novembre 1999, si fa riferimento PROPRIO al richiamato DPCM del 30 dicembre 1998.

Invero, si afferma nell'Allegato 2) della Circolare sopra menzionata che:"Si premette che l'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521, recante il regolamento per la costituzione

delle società di capitali per la gestione degli aeroporti dello Stato dispone, tra l'altro, che l'affidamento ai concessionari delle gestioni totali aeroportuali è subordinato alla sottoscrizione della Convenzione e del contratto di programma da predisporre secondo il contenuti della delibera CIPE n. 234 del mese di aprile 1996, recante linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, nonché al citato D.P.C.M. del 30 dicembre 1998 recante lo schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta dei servizi pubblici del settore dei trasporti(Carta della mobilità)".

Sulla funzione pubblica di Aeroporti di Puglia spa, che si sarebbe dovuto contrapporre certamente(quanto meno prevalentemente) a quella industriale o strettamente commerciale, soccorre l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture-AVCP-, nell'evidenziare proprio il carattere di Organismo pubblico che avrebbe dovuto finalizzare l'attività del Gestore aeroportuale, essendo la composizione azionaria di detta società totalmente pubblica(le quote azionarie appartengono alla Regione Puglia nel 99% ed oltre ; mente le residue quote appartengono ad altri enti Pubblici).

Il gestore aeroportuale non può svolgere, prevalentemente(e all'aeroporto di Grottaglie succede questo, dato che non vi sono voli passeggeri di linea), su bene pubblico demaniale, attività di produzione o di scambio di beni e servizi connotati da imprenditorialità, od occupare l'area circostante per fini industriali e privati, sottraendola alle finalità di pubblico servizio.

Ma ADP spa e il socio di maggioranza ovvero la Regione Puglia hanno dimenticato di svolgere un servizio pubblico presso l'Aeroporto di Grottaglie, in piena violazione della citata Convenzione,che, per quanto sopra evidenziato, attiene esclusivamente a servizi di pubblica utilità, come evidenziato dalla Corte dei Conti.

Ma la illegittimità della mancata funzione pubblica del Gestore Aeroporti di Puglia spa si evince palesemente al momento della sua costituzione, dato che, con un semplice atto di indirizzo del 21 maggio 2003, in piena violazione del principio di legalità e delle norme e Regolamenti di legge in materia, il Ministero delle Infrastrutture abrogava la Direttiva del 30 novembre 2000, n. 141/T del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, in ordine proprio alla costituzione della società di gestione aeroportuale.

Invero, la società di gestione Aeroporti di Puglia spa veniva costituita, oltre ad agire illegittimamente, in violazione:

dell'art. 1 del Decreto Ministeriale 12 novembre 1997, n. 521, in cui si afferma che:"

Il regolamento disciplina la gestione degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali aperti al traffico civile attualmente gestiti, anche in parte, dallo Stato o da altri soggetti in regime di precariato.

2. Il regolamento ha la finalità di definire:

a) le modalità di costituzione delle società di capitale per la gestione dei servizi e per la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali, determinando in particolare, la forma giuridica, i criteri per la scelta dei soci pubblici e privati, le modalità di collocazione dei titoli sul mercato, la riserva di nomina di amministratori e sindaci da parte dell'ente pubblico interessato, l'entità del capitale sociale, i rapporti tra soci pubblici e privati, le forme adeguate di controllo dell'efficienza e dell'economicità dei servizi;

b) i criteri per l'affidamento delle concessioni delle gestioni totali aeroportuali alle società di capitale costituite secondo le modalità di cui alla precedente lettera a) e i rapporti intercorrenti tra la pubblica amministrazione e i soggetti affidatari".

In violazione dell'art. 2 dello stesso DM., che così statuisce:" 1. Le società di gestione aeroportuale sono costituite esclusivamente sotto forma di società di capitale, secondo la disciplina del codice civile, ed in qualità di soci possono partecipare, senza il vincolo della proprietà maggioritaria, anche le regioni, le province, i comuni e gli enti locali nonché le camere di commercio, industria ed artigianato interessati.

2. La scelta del socio privato di maggioranza avviene sulla base di procedure ad evidenza pubblica attivate mediante un confronto concorrenziale determinato in base alle previsioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533, recante norme sulla costituzione di società miste in materia di servizi pubblici degli enti territoriali, che tenga in particolare conto le capacità tecniche e finanziarie dei soggetti interessati.

3. La cessione a privati delle quote di **maggioranza è subordinata all'espletamento di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-ter del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, mediante, pertanto, le procedure di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 322, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.**

4. Lo schema della procedura di selezione è trasmesso, per l'approvazione, al Ministero dei trasporti e della navigazione che vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento."

In violazione dell'art. 6 cit. D.M.: Entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento, i soggetti titolari di gestioni parziali aeroportuali, anche in regime di precariato, che hanno attivato la procedura di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto

legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si adeguano a quanto stabilito dalle precedenti disposizioni.

In violazione dell'art. 7 cit. DM:" L'affidamento in concessione della gestione totale aeroportuale alle società di capitale di cui al precedente articolo 6 è effettuato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei lavori..... nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 1995, n. 351.

In violazione dell'art. 10 cit. DM:" Criteri di gestione

1. Salvo l'adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa vigente e dalla convenzione, la società di gestione aeroportuale:

a) gestisce l'aeroporto quale complesso di beni, attività e servizi organizzati destinati alle attività aeronautiche civili, adottando ogni opportuna iniziativa in favore delle comunità territoriali vicine, in ragione dello sviluppo intermodale dei trasporti;

b) organizza e gestisce l'impresa aeroportuale garantendo l'ottimizzazione delle risorse disponibili per la produzione di attività e di servizi di adeguato livello qualitativo, nel rispetto dei principi di sicurezza, di efficienza, di efficacia e di economicità;

c) eroga i servizi di competenza con continuità e regolarità, nel rispetto del principio di imparzialità e secondo le regole di non discriminazione dell'utenza".

In violazione dell'art. 10 della Legge n. 537/1993:

13. Entro l'anno 1994, sono costituite apposite società di capitale per la gestione dei servizi e per la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato. Alle predette società possono partecipare anche le regioni e gli enti locali interessati. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'attuazione del presente comma, sulla base dei principi di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

In violazione dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498:" . Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare l'entità del capitale sociale delle costituenti società per azioni e la misura minima della partecipazione dell'ente locale al capitale sociale, anche per assicurare il diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea;

b) disciplinare i criteri di scelta dei possibili soci mediante procedimento di confronto concorrenziale, che tenga conto dei principi della normativa comunitaria con particolare riguardo alle capacità tecniche e finanziarie dei soggetti stessi;

c) disciplinare la natura del rapporto intercorrente tra l'ente locale e il privato;

d) disciplinare forme adeguate di controllo dell'efficienza e dell'economicità dei servizi.”

E così, In violazione dell'art. 16- comma 10- del Regolamento CE n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008(recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei) , **che permette di effettuare la gara pubblica per la prestazione dei servizi aerei, tenendo presente che, ai sensi del comma 9 dell'art. 16 del citato Regolamento, in caso di mancanza di vettori o di vettori incapaci di sostenere l'onere di servizio pubblico, lo Stato membro può interessare un unico vettore per un periodo non superiore a quattro anni, “al termine del quale si procederà ad un riesame della situazione”.**

E' superfluo ricordare che il diritto europeo ovvero i Regolamenti comunitari prevalgono sulle norme nazionali, così come stabilito da numerose sentenze della Corte Costituzionale(sent. 67/2022; sent. N. 170/1984;sent. 113/1985, ecc. ecc.).

Aeroporti di Puglia spa, unitamente all'ENAC, ha completamente disatteso e violato le suindicate normative, unitamente alla richiamata Convenzione aeroportuale riguardante gli aeroporti di Bari, Foggia, Brindisi e Taranto-Grottaglie; in particolare, violando l'art. 2,comma 5, nell'obbligo della Concessionaria in questione di “promuovere il miglioramento ed il potenziamento di tutti gli aeroporti pugliesi anche in relazione alle esigenze di traffico servito, promuovendo ed incrementando i collegamenti aerei per ciascun aeroporto in concessione”, nonché l'art. 4) che prevede la gestione di “ciascun aeroporto adottando ogni opportuna iniziativa in favore delle comunità territoriali vicine”, e, quindi il punto (b) che prevede l'erogazione del servizio aeroportuale “con continuità e regolarità, nel rispetto del principio di imparzialità e secondo le regole di non discriminazione dell'utenza, i servizi di propria competenza”

P.Q.M.

Si conclude come in epigrafe ovvero:

Voglia l'On. Tar adito, respinto il contrario:

accertare

l'inadempimento di ENAC, Regione Puglia e Aeroporti di Puglia spa, , o chi di ragione, in ordine alla mancata apertura dell'Aeroporto di Grottaglie- Taranto a voli passeggeri, giusta convenzione del 25 gennaio 2002 tra Seap(Società Esercizio Aeroporti Puglia spa-(SEAP), con

cambio di denominazione sociale nel 2006 in ATP(Aeroporti di Puglia spa), e E.N.A.C.- Ente Nazionale per l'Aviazione civile, nonché

accertare

l'inadempimento di ENAC, Regione Puglia e Aeroporti di puglia spa, o chi di ragione, in ordine all'attuazione dello Spazio-porto e attività di sperimentazioni di veicoli aeronautici anche senza pilota presso l'Aeroporto di Grottaglie, così come deliberati ed approvati, in mancanza di norme di legge e di piani di sicurezza, con conseguente illegittimi provvedimenti e/o mancati provvedimenti diretti a favorire l'attività privata ed industriale in danno del necessario servizio pubblico e di pubblica utilità portato dal trasporto aereo dei cittadini, utenti e consumatori della Provincia di Taranto, e, quindi, del sottoscritto utente e consumatore, con conseguente violazione della libertà di circolazione di cui all'art. 16 della Costituzione.

e, per l'effetto

ordinare

ad ENAC, Regione Puglia ed Aeroporti di Puglia spa l'immediata apertura ai voli civili e commerciali passeggeri dell'Aeroporto di interesse di Taranto-Grottaglie "Arlotta", previa emanazione del prescritto piano economico-finanziario previsto dalla citata Convenzione del 25.1.2002 n. 40 e dalle leggi in materia, nel rispetto del principio di NON discriminazione e di imparzialità, attualmente violati, in riferimento agli altri aeroporti regionali pugliesi, come da Convenzione.

accertare

la compatibilità o meno tra il funzionamento dell'aeroporto de quo, aperto ai voli passeggeri e l'istituzione dello Spazio-porto ed attività di sperimentazione anche di aeromobile senza pilota, attesa la mancanza di un valido piano di sicurezza per le attività aeroportuali in genere, per il territorio circostante l'aeroporto in questione e per la popolazione ivi residente-

ordinare

ad ENAC e Ministero dei trasporti, in seguito alle accertate violazioni contestate, di disporre la revoca e decadenza di Aeroporti di Puglia spa, e, quindi, la revoca della Concessione per le palesi omissioni ed inadempimenti in ordine alla mancata apertura e funzionamento ai voli passeggeri dell'aeroscalo pubblico di Taranto-Grottaglie, per la mancata attuazione o ritardo del piano di programma e di investimenti giusto art. 14 della citata Convenzione n. 40 del 25 gennaio 2002, e art. 13 del D.M. 12 novembre 1997, n. 521, con conseguente nomina di un Commissario per la gestione operativa di tale Aeroporto.

****Il tutto con condanna alle spese e competenze di lite nei confronti delle parti resistenti, in caso di opposizione-**

In via istruttoria, si produce: Convenzione tra Seap ed ENAC ; tariffe aeroporto di Taranto-Grottaglie- pubbl. GU. n. 114 del 17.5.2013; Direttiva del 30.11.2000- Ministero dei trasporti; atto di indirizzo del 21 maggio 2003-Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti; Linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18.7.2019; Delibera della Giunta regionale - Puglia- del 21 marzo 2022 ,n. 372; DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2022, n. 1003 P.O.C. Puglia 2014-2020. Azione 3.5 "Interventi di rafforzamento del livello

di internazionalizzazione dei sistemi produttivi". Approvazione accordo attuativo tra Regione, ENAC, AdP, DTA per la promozione delle opportunità di investimento e la valorizzazione della filiera dell'aerospazio in Puglia", con spazi espositivi e fieristici all'interno dell'area aeroportuale; Delibera giunta regionale n. 1681/2017- atti di indirizzo; atti di diffide del 18.2.2019, 25.3.2018, 20.5.2013; articoli di quotidiani; denuncia dei redditi.

Si chiede, se del caso, prova per testi sulla seguente circostanza:"Vero che alcune Compagnie aeree avevano dichiarato la loro disponibilità a mettere a disposizioni i loro aeromobili per i voli civili passeggeri presso l'Aeroporto di Grottaglie ? Con riserva di indicare i testimoni e documentazione relativa.

**ISTANZA DI PROVVEDIMENTO MONOCRATICO E COLLEGIALE CAUTELARE EX ART. 55 E 56 C.P.A.

Si chiede, dato il danno pregresso, presente e futuro, che il Sig. Presidente del Tar Lecce e l'On. Collegio vogliano disporre nei confronti di ENAC e Aeroporti di Puglia spa l'immediata e reale attivazione dell'Aeroporto di Taranto-Grottaglie, aperto ai voli passeggeri di linea, così come previsto dalla disattesa Convenzione n. 40 del 25 gennaio 2002, previa emanazione immediata di un piano economico- finanziario, diretta a garantire la libertà di circolazione degli utenti e consumatori, nonché il servizio aeroportuale di pubblica utilità, così come previsto dalla Costituzione italiana(art. 16) e nel pieno rispetto della Carta sulla Mobilità,non essendo l'attività dei trasporti soggetta alla discrezionalità politica, così come previsto dallo stesso art. 16 della Costituzione, e, quindi, alla discrezionalità della Regione Puglia, socio di maggioranza di Aeroporti di puglia spa, fermo restando il divieto di commistione tra attività politica della Regione Puglia e la funzione di pubblica utilità di Aeroporti di Puglia quale Organismo pubblico, nonché Concessionario finalizzato, per Convenzione, ad attivare e rendere fruibile il servizio essenziale aeroportuale su bene pubblico demaniale.

Vogliono sempre il sig. Presidente e l'On. Collegio disporre la sospensione dell'attività organizzativa dello spazio-porto all'interno dell'Aeroporto civile di Taranto-Grottaglie, così come disposto ed approvato anche dalla Regione Puglia con finanziamenti pubblici, ma per attività private ed industriali su suolo pubblico demaniale, destinato a servizi di utilità di trasporto aereo pubblico(vedi Delibera della Giunta regionale -Puglia- del 21 marzo 2022 ,n. 372; DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2022, n. 1003 P.O.C. Puglia 2014-2020. Azione 3.5 "Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi". Approvazione accordo attuativo tra Regione, ENAC, AdP, DTA per la promozione delle opportunità di investimento e la valorizzazione della filiera dell'aerospazio in Puglia", con spazi espositivi e fieristici all'interno dell'area aeroportuale)., con l'attuazione anche di gare pubbliche finalizzate, di cui non si conoscono le modalità, e ciò fino a quando non verrà accertata la compatibilità dell'attività del trasporto pubblico di voli civili passeggeri con l'attività dello spazio -porto e l'attività di sperimentazione anche di voli senza conducente, previa emanazione di norme nazionali , così come previsto dalle richiamate Linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 luglio 2019, dirette proprio a regolamentare in genere l'attività spaziale e di sperimentazione , e previa emanazione del peculiare Piano di sicurezza ,così come previsto dal richiamato Regolamento CE n. 139/2014 , che richiede determinati atti e procedure amministrative, mai realizzate in riferimento al caso de quo.

Resta inteso che, eventuale provvedimento illegittimo formale di chiusura dell'aeroporto de quo ai voli civili passeggeri , oggi non conosciuto, porta l'odierno ricorrente a richiedere con motivi aggiunti la revoca del gestore Aeroporti di puglia spa e l'effettuazione di una nuova gara pubblica, fermo restando la violazione del buon andamento amministrativo di cui all'art. 97 della Costituzione nel disattendere illegittimamente la Convenzione n. 40 del 21 gennaio 2002 ed i servizi pubblici di trasporto aereo civile necessari ed essenziali costituzionalmente garantiti.

oooooooo

CONTRIBUTO UNIFICATO

Vi è esenzione per il reddito ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 115/2002, giusta allegazione del modulo Unico Irpef ultimo.

Taranto, 29.3.2023

Avv. Nicola Russo

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

EX ART. 3 BIS LEGGE 21 GENNAIO 1994, N. 53 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI

Io sottoscritto avv. Nicola Russo (C:RSSNCL54P05L049H) iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Lecce-, procuratore di se stesso , per il quale si procede alla presente notifica,

NOTIFICO

in data 29marzo 2023, dalla mia personale casella di PEC registrata presso Reginde nell'elenco pubblico previsto dall'art. 7 del d.m.n. 44/2011 (cd. "Reginde"), sia in quello dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza, i seguenti atti:

1) Ricorso giurisdizionale al Tar Lecce

a:

-E.N.A.C.-Ente Nazionale Aviazione civile, in persona del legale rappresentante pro tempore-

PEC: protocollo@pec.enac.gov.it, con sede.: in Roma

se del caso, domiciliata ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce

PEC: ads.le@cert.avvocaturastato.it

- Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bari

PEC: protocollogeneralepresidenza@pec.rupar.puglia.it –

- A.T.P.- Aeroporti di Puglia s.p.a., con sede in Bari.

PEC: ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it

- Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato-

PEC: ads.le@cert.avvocaturastato.it

Tutti indirizzi nel registro denominato “Reginde”, previsto dall’art. 7 del D.M. n. 44/2011, e nel registro di cui all’art. 16, comma 12, del D.L. 179/2012, entrambi dichiarati “elenchi pubblici” dall’art. 16 ter.

Attesto, infine, che il ricorso, il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene l'attestazione di conformità.

Taranto, 29.3.2023

Attestazione di conformità:

Il sottoscritto Avv. Nicola Russo, dichiara che il ricorso e la relata di notificazione, corrispondono e sono conformi all'originale dal quale sono stati estratti.

Taranto-, 29.3.2023

Avv. Nicola Russo

